

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3173

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIUDICE, BALDELLI, GALLI MARIA LUISA, RODOTÀ*Presentata il 17 febbraio 1982*

Norme per l'informazione sessuale nelle scuole

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di giungere ad una regolamentazione legislativa dell'attività di informazione sessuale nelle scuole è un fatto ormai riconosciuto dalla maggioranza delle forze politiche del nostro Paese.

Si tratta ora di individuare i mezzi, i fini e i modi attraverso i quali fornire agli studenti una conoscenza ed una cultura sulla sessualità adeguata alle loro esigenze e rispettosa delle libertà fondamentali di ogni individuo.

Il criterio portante al quale la presente proposta si ispira è quello della interdisciplinarietà e pluralità delle fonti di informazione dei corsi sulla sessualità.

Interdisciplinarietà che sta nell'esigenza di affrontare tutti gli aspetti che ineriscono alla vita sessuale dell'individuo; da

quelli più specificatamente scientifici a quelli sociali, storici, umani, sempre tenendo conto del livello di maturità degli studenti e del grado della scuola nella quale si organizzano tali corsi.

Pluralità, invece, sta nella necessità di fornire allo studente diverse interpretazioni, od anche solo portare a sua conoscenza diverse scelte di vita sessuale ed affettiva. Questi due criteri garantiscono al tempo stesso i diritti degli studenti e degli insegnanti nonché forniscono una immagine della vita sessuale più completa ed esauriente: non bisogna dimenticare che la violenza ed i comportamenti in genere non rispettosi dall'altrui libertà nascono soprattutto dall'ignoranza o da una conoscenza delle questioni della vita sessuale condizionata da pregiudizi; vita sessuale che, pur facendo parte specificata-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mente di una sfera personale, ha forti agganci con la vita sociale e politica.

Di queste esigenze si fanno carico gli articoli 1, 2, 3 e 5 mentre l'articolo 4 affronta il difficile problema della educazione sessuale degli educatori. Per dare un'idea della gravità di tale carenza basti pensare che a tutt'oggi non esiste in genere un insegnamento di sessuologia nelle facoltà di medicina, nelle quali rari sono gli insegnamenti di andrologia.

Concludendo, e in considerazione del fatto che nella legislazione italiana manca totalmente qualsiasi definizione del concetto di libertà sessuale o di enunciazione dei diritti sessuali della persona, vor-

remmo ricordare la raccomandazione votata il 1° ottobre 1981 dall'Assemblea del Consiglio d'Europa, la quale, facendo riferimento ai principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, afferma che è diritto di ogni persona che abbia raggiunto la maggiore età sessuale, l'autodeterminazione del proprio orientamento sessuale.

Per tali considerazioni abbiamo deciso di far nostro uno schema elaborato dal movimento di liberazione degli omosessuali, uomini e donne, il quale non rappresenta alcuna visione particolare della sessualità, ma indica la necessità della visione pluralistica e interdisciplinare del problema della informazione sessuale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La scuola nell'ambito della sua funzione informativa e nel rispetto delle libertà morali, sociali e sessuali dello studente e dell'insegnante, cura in ogni suo ordine e grado corsi di informazione sessuale.

Essi mirano a fornire agli studenti quelle informazioni sulla vita sessuale affinché siano in grado di assumere in tale campo comportamenti consapevoli di sé e quindi degli altri.

ART. 2.

L'attività informativa della scuola sui temi della sessualità deve essere aliena da ogni monopolizzazione di tipo ideologico e confessionale. I contenuti dei corsi di informazione sessuale, al fine di esaurire le specifiche esigenze avanzate dai richiedenti, devono tener conto della complessità dei problemi coinvolti con la sessualità e con l'attività di divulgazione ad essi pertinente.

In essi si affronteranno gli aspetti scientifici, storici, sociologici, culturali ed umani della questione con la collaborazione di esperti e di esponenti dei movimenti politici e culturali, dei consultori familiari e delle strutture sociali che operano nel Paese su tali temi o su altri ad essi attinenti.

A tal fine sono criteri fondamentali per l'organizzazione di detti corsi l'interdisciplinarietà e la pluralità delle componenti che vi partecipano, nel rispetto delle libertà dello studente e dell'insegnante.

ART. 3.

I corsi possono essere richiesti da ognuna delle componenti della scuola e sono organizzati in orario scolastico, in accordo con gli organi collegiali di classe e di istituto.

Agli organi collegiali vigenti sono affidate le funzioni di coordinamento fra detti corsi ed i vari piani di studio.

Possono altresì essere organizzate iniziative di approfondimento e di studio al di fuori dell'orario scolastico su aspetti specifici del tema, sempre dietro richiesta di una delle componenti scolastiche, ed in accordo con gli organi collegiali.

ART. 4.

A partire dal primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge si attuano corsi di preparazione ed informazione per il personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado.

Tali corsi sono organizzati dal Ministero della pubblica istruzione su proposta degli organi collegiali regionali o distrettuali, delle Università o del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, in collaborazione con essi e con i consultori familiari, con le strutture sociali operanti sul territorio e con le associazioni ed i movimenti politici e culturali di cui all'articolo 2.

In mancanza di proposte, all'inizio di ogni anno scolastico il Ministero predispone d'ufficio tali corsi.

ART. 5.

In seguito all'entrata in vigore della presente legge le iniziative di singoli docenti e di gruppi di essi, tendenti a fornire agli studenti informazioni sulla vita sessuale, sono da ritenersi al pari di ogni altra iniziativa didattica, nell'ambito delle libertà di insegnamento e dello studente.

ART. 6.

Le spese di applicazione della presente legge sono coperte dagli stanziamenti di bilancio previsti per la applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.